

Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa – sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettivi peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2

Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo e al valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui all'articolo 4, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Pensioni di vecchiaia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per

un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Articolo 4

Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi.
2. Il diritto alla pensione si consegue, altresì, al raggiungimento di un valore somma di età ed anzianità contributiva non inferiore a novantasei in presenza di un'età anagrafica non inferiore a cinquantanove anni e di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 36 anni.
3. I requisiti di cui al presente articolo tengono conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011.

Articolo 5

Norme transitorie

1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

Aumenti del periodo di servizio

1. Dal 1° luglio 2012 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni, maturati entro il 30 giugno 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni non sono ulteriormente aumentabili.

Articolo 7

Pensione di privilegio

1. Il personale di cui all'articolo 1 che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla pensione privilegiata solo qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al personale cessato dal servizio entro il 30 giugno 2012.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Articolo 8

Ausiliaria

1. In relazione ai più elevati requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia il periodo massimo di permanenza nella posizione di ausiliaria del personale iscritto negli appositi ruoli a decorrere 1° gennaio 2013 è rideterminato, fino al 31 dicembre 2017, in due anni. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'ausiliaria è abrogata.
2. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1 per il quale trova applicazione l'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il montante individuale dei contributi è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 con l'incremento di un importo pari a 2 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la disposizione di cui al periodo precedente è abrogata. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*